



DECRETO RILANCIO: CESSIONE DEI CREDITI

Cessione dei crediti d'imposta ad assetto variabile. È possibile, con riferimento ai bonus edilizi, optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. Nell'ambito dei crediti maturati dalle imprese energivore è possibile eseguire la cessione, solo per intero, a favore di istituti di credito o di altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Questa, in estrema sintesi, è la situazione che si è venuta a creare dopo una numerosa proliferazione di disposizioni che hanno, di volta in volta, modificato l'art. 121 del decreto Rilancio. I crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi ceduti alle banche possono essere a loro volta ceduti ai correntisti anche frazionati per singola annualità, senza la necessità di dover cedere a un unico soggetto l'intero credito.